



# COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926  
Codice Fiscale 00556800134

**DELIBERAZIONE N° 56 DEL 29/10/2010**

*Originale*

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON R.F.I. SPA PER LO SPOSTAMENTO E L'ALLARGAMENTO DEL PASSAGGIO A LIVELLO KM 15+685 DELLA LINEA PONTE SAN PIETRO - SEREGNO**

L'anno duemiladieci, addì ventinove del mese di ottobre alle ore 21.00 nella Sala delle Adunanze Consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali, in seduta di prima convocazione. All'appello risultano:

N.	COGNOME E NOME	P	A	N.	COGNOME E NOME	P	A
1	STRINA Dott. Paolo	SI		10	BURATTI Gaetano	SI	
2	CAGLIO Gabriele	SI		11	LORENZET Daniele	SI	
3	POZZI Alessandro	SI		12	MAGGIONI Diana	SI	
4	NEBULONI Marco		SI	13	BRAMBILLA Claudio	SI	
5	BELLANO Pieraldo	SI		14	PIROVANO Angelo		SI
6	BRIVIO Paolo	SI		15	VERGANI Stefano	SI	
7	TIENGO Angelo	SI		16	CASIRAGHI Stefano		SI
8	MARCHIONI Florinda	SI		17	MAGGI Angelo	SI	
9	ARLATI Francesco	SI					

PRESENTI: 14

ASSENTI: 3

Assiste IL SEGRETARIO GENERALE RENDA DOTT.SSA ROSA la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente Paolo Strina dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n. 6 dell'ordine del giorno.



# COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926  
Codice Fiscale 00556800134

**OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON R.F.I. SPA PER LO SPOSTAMENTO E L'ALLARGAMENTO DEL PASSAGGIO A LIVELLO KM 15+685 DELLA LINEA PONTE SAN PIETRO - SEREGNO**

**SINDACO:** L'ultimo punto all'Ordine del Giorno riguarda l'approvazione della convenzione con R.F.I. per lo spostamento e l'allargamento del passaggio a livello alla Cappelletta. Dico due parole, poi lascio se Tiengo vuole integrare quanto dico, solo per dire che siamo finalmente alla formalizzazione dell'accordo con R.F.I., quindi vicini alla soluzione del problema della Cappelletta e di questo personalmente sono contento perché è dall'inizio del primo mandato che mi ero fatto un po' un punto di onore di arrivare ad una soluzione. Si era ipotizzata una soluzione diversa, è una soluzione per Osnago e non per Ronco. Questo io credo che sulla Osnago-Ronco prima o poi occorrerà ritornare in ottica di una soluzione di traffico sovracomunale.

Questa convenzione regola i rapporti tra noi e R.F.I., quindi, dopo la nostra approvazione andrà a Roma e sarà firmata dal dirigente preposto. A quel punto, quando torna indietro e, da quel che abbiamo capito sarà tra fine anno e i primi di gennaio, potremo dare inizio alle procedure di gara per l'intervento perché c'è un intervento nostro e un intervento di R.F.I. che riguarda questa convenzione. R.F.I. esegue direttamente alcuni lavori per il valore di € 95.700 incluso IVA e spese generali e, come scritto nella convenzione, sorveglia i nostri lavori in vicinanza ovviamente delle linee elettriche della linea.

I lavori di R.F.I. riguardano lo spostamento degli impianti con ammodernamento delle strutture. La cifra fissa è una tantum, questo lo sottolineo perché abbiamo perso un attimo di tempo nella discussione con le Ferrovie, un po' per limare la cifra che era superiore in una prima versione, ma soprattutto in un punto che parlando con i dirigenti delle Ferrovie ho sottolineato che non avrei mai portato in Consiglio Comunale perché la versione che ci era stata sottoposta diceva: *la cifra è, ed era € 10.000 in più*, ma, al di là di questo, poi abbiamo trovato l'accordo sul limare alcune spese loro generali, soprattutto diceva quella prima versione: *e comunque questa è una cifra indicativa a saldo dei lavori*. Io non potevo portare in Consiglio Comunale una cosa dove a saldo dei lavori. Adesso, con tutta la buona volontà, penso che nessuno qua avrebbe potuto votare una cosa di questo genere.

C'è un'altra cosa che avremmo voluto levare ma non ci siamo riusciti. Il canone dovuto a Ferservizi perché noi andiamo ad occupare un pezzetto superiore rispetto a prima di sede ferroviaria, in quanto prima la strada era dritta con un certo calibro, adesso c'è la curva, due corsie sono spacciate per favorire il transito dei mezzi, occupiamo più metri quadri, su questi metri quadri c'è un canone annuo di € 1.600 più IVA, rivalutabile ISTAT, che noi diamo a R.F.I. che lo riscuote per Ferservizi. E su questo, è una piccola tassa che ci rimane purtroppo, anche se io ho sottolineato che la strada è arrivata prima della Ferrovia, questa è la realtà, ma di fatto al nuovo intervento bisogna assoggettarsi a questa tassa. Cosa che non ci piace, però, va beh, è una piccola tassa che rimane. Di fatto è una sorta di affitto di quella superficie dovuta a Ferservizi.

**ASS. TIENGO:** Impegna una quota superiore a prima, quindi devi pagare l'affitto. Sono quelle regole secondo me che si impongono loro per raccogliere un po' di soldi. Poi, sono le Ferrovie, sono l'Ente superiore, la legge la fanno e tu ti devi adeguare.

Un'altra cosa, come si articola il progetto. Noi, come sapete, l'abbiamo visto sia in Consulta che con l'assemblea pubblica, abbiamo coinvolto i cittadini della Cappelletta, abbiamo presentato un progetto complessivo. Però, nella fase esecutiva le Ferrovie gestiscono la parte di passaggio a livello vero e proprio perché loro hanno delle convenzioni con delle ditte specializzate omologate che fanno lavori per le Ferrovie, per cui non possono dare ad altri questo tipo di lavoro. Quindi chiedono i soldi a noi per finanziare l'opera che gestiranno loro sia come gara d'appalto che come direzione lavori. Mentre l'altra parte che rimane a noi, che è opera di strada, è il collegamento tra il passaggio a livello e la Via per Ronco verso Ronco nella curva nuova che andiamo a fare e dal



# COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926  
Codice Fiscale 00556800134

passaggio a livello a Via Guido Rossa l'altro innesco che andiamo a fare noi. Quindi ci saranno due entità. Il progetto è unico perché viene approvato da loro, ma due entità, uno gestisce lo spostamento del passaggio a livello e noi invece come Comune faremo la gara per gestire la parte stradale vera e propria.

SINDACO: La cosa assurda è che se fosse stato abolito il passaggio a livello ci avrebbero pagato. R.F.I. paga per abolire il passaggio a livello. Non avendo potuto percorrere la soluzione interprovinciale che ci avrebbe addirittura dato dei soldi, in questo caso per spostarlo noi paghiamo e – preciso, ma è scritto nella delibera, però può essere sfuggito – € 95.700 a R.F.I. e poi ci sono i nostri lavori che ammontano a circa una cifra simile a € 94.300. Questo è soggetto a ribasso in sede di gara, quindi spero che sarà un po' meno, però, alla fine, noi in bilancio andiamo a mettere € 190.000 per questo intervento. Che, insomma, è significativo.

CONS. BRAMBILLA: Dicevo, nella bozza di delibera è sempre citata Cappelletta, non esiste la Cappelletta, esiste frazione Loreto. Loreto, è una frazione ufficiale di questo Comune. E' citata sempre Cappelletta, Cappelletta, va sostituita con frazione Loreto.

SINDACO: Possiamo provvedere. Sì, è conosciuta come Cappelletta, però di fatto si chiama frazione Loreto.

CONS. BRAMBILLA: È un'identità geografica, se tu guardi il Comune, ha una frazione riconosciuta ... frazione Loreto.

SINDACO: Comunque, rispondendo a Maggi un po' scherzosamente, per le Ferrovie non esiste né Cappelletta né Loreto, esiste il Km 15+685.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- i Comuni di Osnago e Ronco Briantino sono attualmente collegati dall'asse viario formato da Via per Ronco e via IV Novembre che attraversa in direzione est-ovest l'abitato della frazione Loreto di Osnago;
- questo asse si caratterizza per una sezione stradale piuttosto modesta, tale da generare difficoltà di incrocio ai mezzi commerciali in transito; l'assenza di marciapiedi è inoltre ragione di scarsa sicurezza per la circolazione pedonale;
- l'asse in oggetto interseca inoltre la linea ferroviaria Ponte San Pietro – Carnate – Seregno regolata da passaggio a livello al km 15+685 il quale presenta tempi di chiusura considerevoli con conseguente formazione di code veicolari all'interno dell'abitato della Cappelletta;

Ricordato che già a partire dal 2005, con protocollo d'intesa sottoscritto da entrambe le amministrazioni comunali di Osnago e Ronco Briantino per interdire al traffico pesante l'attraversamento della frazione Loreto, si sono cercate soluzioni ed interventi per cercare di risolvere il predetto disagio, non da ultimo la possibilità di realizzare un sovrappasso ferroviario nella zona industriale di Osnago (Via della Tecnica) d'intesa con le rispettive Amministrazioni provinciali, soluzione poi rivelatasi non attuabile in ragione dei lunghi tempi e delle risorse finanziarie necessari per la realizzazione;

Ritenuto pertanto adottare una soluzione tampone consistente nella deviazione del traffico proveniente da Ronco Briantino sulla nuova viabilità di raccordo con via della Tecnica e nella contestuale chiusura al traffico veicolare dell'estremità orientale di via per Ronco;



# COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926  
Codice Fiscale 00556800134

Preso atto che tale soluzione richiede una leggera traslazione del passaggio a livello, che consenta di garantire gli spazi di manovra necessari ai differenti veicoli in transito, in condizioni di piena sicurezza per tutti gli utenti;

Dato atto che a tal fine è stato conferito incarico all'Ing. Andrea Debernardi di Osnago per la redazione di un progetto che preveda lo spostamento del passaggio a livello in località Cappelletta e la realizzazione dei necessari raccordi con la rete stradale esistente, in un'ottica di compatibilità con le prospettive di medio-lungo termine, definite a livello sovracomunale;

Richiamata la nota prot. 10153 del 3.8.2010 con la quale il predetto progetto è stato trasmesso a R.F.I. Spa – Società del Gruppo Ferrovie dello Stato per l'espressione del proprio parere in ordine allo spostamento del passaggio a livello;

Vista la successiva nota prot. 2639 del 19.10.2010 (ns prot. 13579 del 21.10.2010) con la quale RFI SpA ha trasmesso schema di convenzione per l'autorizzazione – da parte di RFI a favore del Comune di Osnago – dello spostamento e allargamento del passaggio a livello al Km 15+685 della linea Ponte San Pietro – Carnate – Seregno, composto da n.18 articoli;

Richiamati in particolare i seguenti articoli dello schema di convenzione, in sintesi:

- Art. 3: agli interventi prettamente ferroviari occorrenti per lo spostamento e allargamento del PL provvederà RFI a spese del Concessionario. Il Concessionario provvederà a tutti i restanti lavori;
- Art. 4: Ad anticipazione delle spese, nessuna esclusa, per gli interventi di cui al precedente art. 3, il Comune verserà a RFI prima dell'inizio dei lavori la somma di € 95.700,00 quale "una tantum";
- Art. 6: Il concessionario provvederà a propria cura e spese all'acquisizione delle aree di proprietà privata necessarie. Le aree ferroviarie occorrenti per la realizzazione delle opere saranno concesse in uso al concessionario il quale provvederà a corrispondere a RFI il canone annuo di cui all'art. 10 (€ 1.600,00 rivalutata triennialmente) per una durata pari a quella d'esistenza delle opere oggetto di convenzione;
- Art. 11: Le manutenzioni ordinaria e straordinaria delle opere eseguite dal concessionario faranno carico allo stesso;
- Art. 15: il concessionario costituisce a favore di RFI una cauzione di € 5.000,00, da rivalutare triennialmente.

Richiamata la deliberazione n. 151 del 12.10.2010 con al quale la Giunta Comunale ha adottato lo schema di programma triennale delle opere pubbliche per gli anni 2011-2012-2013 includendo l'opera in argomento per una spesa di € 190.000,00 comprensiva della quota da riconoscere a RFI spa per i lavori che eseguirà direttamente ma a spese del Comune di Osnago – concessionario (stimata in € 95.700,00) e della quota degli interventi a completo carico del Comune di Osnago (presunti in € 94.300,00);

Ricordato che il predetto schema di programma triennale delle opere pubbliche verrà approvato definitivamente dal Consiglio Comunale al termine del periodo di 60 gg di affissione all'albo pretorio comunale, come disposto dall'art. 5, comma 1°, del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 9 giugno 2005;

Ritenuto pertanto di approvare l'allegato schema di convenzione con RFI Spa dando atto che costituisce conditio sine qua non per la sottoscrizione formale della stessa, l'intervenuta



# COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926  
Codice Fiscale 00556800134

eseguibilità della delibera consigliare di approvazione dello schema di programma triennale delle opere pubbliche per gli anni 2011-2012-2013;

Acquisiti i pareri di cui all'art. 49 - comma 1 del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi resi dai 14 consiglieri presenti e votanti;




## DELIBERA

1. Di approvare l'allegato schema di convenzione, composto da 18 articoli, trasmesso da RFI SpA per lo spostamento e allargamento del passaggio a livello Km 15+685 della linea Ponte San Pietro – Seregno, che allegato alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. Di dare atto che a RFI Spa verrà riconosciuta una somma una tantum di € 95.700,00 ad anticipazione delle spese per gli interventi prettamente ferroviari a cui provvederà RFI spa a spese del Comune;
3. Di dare atto che rimane altresì a carico del Comune l'ulteriore quota degli interventi che realizzerà direttamente il Comune di Osnago (presunti in € 94.300,00);
4. Di dare mandato al Responsabile del settore 2 – Gestione del territorio di sottoscrivere la predetta convenzione in nome e per conto del Comune di Osnago solo ad intervenuta eseguibilità della delibera consigliare di approvazione dello schema di programma triennale delle opere pubbliche per gli anni 2011-2012-2013;
5. Di dare altresì mandato allo stesso Responsabile del settore 2 – Gestione del territorio affinché provveda all'adozione di tutti gli atti conseguenti e necessari all'attuazione della convenzione;
6. Di dichiarare il presente atto, con separata votazione unanime favorevole, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000

21 OTT 2010  
Prot. N° 13579  
12.10.10

Direzione Produzione  
Direzione Territoriale Produzione Milano  
S.O. Ingegneria  
Il Responsabile

Comune di Osnago  
Viale Rimembranze 3  
23875 Osnago

VISTO:  
Il Sindaco:   
Il Comp.:   
Il Responsabile: 

Milano, li

19 OTT. 2010

**Oggetto: Spostamento e allargamento del passaggio a livello km 15+685 della linea Ponte S. Pietro-Seregno.**

A seguito degli incontri intercorsi si trasmette la bozza della Convenzione regolarizzante quanto in oggetto.

Per procedere alla formalizzazione dell'Atto in argomento si resta in attesa di ricevere l'approvazione della bozza da parte dell'organo competente di codesto Ente contenente, anche, tutte le informazioni necessarie per completare la scrittura.

Si prega inoltre di comunicare le generalità della persona che rappresenterà codesta Amministrazione nella formalizzazione di cui sopra.

Cordialmente

Ing. Maurizio Campostrini



**RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.**

**Gruppo Ferrovie dello Stato S.p.a.**

RFI Spa è soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Spa, a norma dell'Art. 2497 sexies cod. civ. e del D. Lgs. n° 188/2003

\*\*\*\*\*

**DIREZIONE PRODUZIONE**

**DIREZIONE TERRITORIALE PRODUZIONE MILANO**

**S.O. INGEGNERIA**

**CONVENZIONE**

\*\*\*\*\*

Con il comune di Osnago per regolare lo spostamento e l'allargamento del passaggio a livello al Km 15+685 della linea Ponte S.Pietro-Seregno.

**P R E M E S S O**

- che all'impianto della linea Ponte S.Pietro-Seregno è stato istituito il passaggio a livello al km 15+685 per mantenere la continuità della strada comunale per Ronco-Via IV Novembre;

- che la S.p.A. Rete Ferroviaria Italiana ha accolto favorevolmente la richiesta del comune di Osnago di spostare il P.L. km 15+685 al km 15+656 circa e ampliare la sede viaria in corrispondenza del passaggio a livello spostato, subordinandola a determinati patti e condizioni;

**volendosi far risultare quanto appresso da apposito Atto,**

**f r a**

la S.p.A. Rete Ferroviaria Italiana che di seguito, per brevità, verrà denominata "RFI" per la quale interviene nel presente Atto il Sig. Marzano Ing. Michele nato a ..... l'..... nella sua qualità di

Direttore della Direzione Territoriale Produzione di Milano

**ed**

il comune di Osnago che in seguito per brevità verrà denominato "Concessionario", rappresentato da ....., nato a il ..... nella sua qualità di ..... del comune di Osnago, come risulta dalla nomina del Sindaco n° ..... in data ..... depositata agli atti del Comune stesso,

**si concorda e stipula quanto segue:**

#### **Articolo 1**

Le suesposte premesse vengono dalle parti confermate e dichiarate parte integrante e contestuale del presente Atto.

#### **Articolo 2**

RFI autorizza il Concessionario a spostare al km 15+656 e allargare, il P.L. Km 15+685 della linea Ponte S.Pietro-Seregno a servizio della strada Comunale per Ronco-Via IV Novembre.

Il P.L. di cui trattasi e i relativi interventi da effettuarsi per lo spostamento e l'allargamento dello stesso, sono indicati sulle seguenti Tavole prodotte dal Concessionario:

Allegato: Relazione descrittiva e tecnica;

- " Tav 02 – Estratto catastale;
- " Tav 03 – Planimetria stato di fatto;
- " Tav 04 – Sezioni stato di fatto;
- " Tav 05 – Planimetria stato di progetto;
- " Tav 06 - Sezioni stato di progetto;

che firmate dalle parti contraenti si allegano al presente Atto per farne parte integrante e sostanziale.



### **Articolo 3**

Agli interventi prettamente ferroviari occorrenti per lo spostamento e allargamento del P.L. di cui al precedente Art. 2 provvederà RFI a spese del Concessionario, così come regolato al seguente Art. 4. RFI provvederà anche alla sorveglianza e assistenza dei lavori in prossimità del binario.

Il Concessionario provvederà a tutti i restanti lavori di spostamento e allargamento del P.L. in argomento compresa la demolizione e rifacimento dei basamenti per le forcelle di sostegno delle barriere del P.L., la rimozione ed il rifacimento del manto stradale su area ferroviaria, la recinzione delle aree in prossimità della vecchia strada spostata e allargata per evitare indebite intrusioni sulla sede ferroviaria, la realizzazione dello smaltimento delle acque di superficie provenienti anche dal P.L. ampliato ed eventuali modesti lavori murari che si rendessero necessari per completare le opere.

Al Concessionario faranno carico anche eventuali modifiche ad attraversamenti o condutture esistenti nelle aree dove verranno realizzati tutti gli interventi.

### **Articolo 4**

Ad anticipazione delle spese, nessuna esclusa, per gli interventi di cui al precedente Art. 3, il Comune verserà a RFI, entro 30 giorni dalla data della fatturazione contabile e comunque prima dell'inizio dei lavori, la somma di Euro 95.700,00 (novantacinquemilasettecento) comprensiva del 10% per spese generali d'amministrazione e dell'I.V.A. Si conviene che detta somma è fissa e invariabile e versata "una tantum".

#### **Articolo 5**

Tutti i lavori che il Concessionario eseguirà in prossimità dei binari e/o che possono avere riflessi sulla stabilità dei manufatti e del corpo stradale, sulla sicurezza dell'esercizio, dei dipendenti e dei viaggiatori, dovranno essere preventivamente concordati ed approvati da RFI stessa, che si riserva la facoltà di ordinare tutte le varianti ed adeguamenti che riterrà necessari.

#### **Articolo 6**

Il Concessionario provvederà anche, a propria cura, spese e responsabilità all'acquisizione delle aree di proprietà privata necessarie, sia temporaneamente che permanentemente, per la realizzazione delle opere in questione e dovrà provvedere a tacitare chiunque vantasse diritti e/o chiedesse compensi ed indennizzi di qualsiasi genere in relazione a quanto forma oggetto del presente Atto.

Le aree ferroviarie occorrenti per la realizzazione delle opere saranno concesse in uso al Concessionario, il quale provvederà a corrispondere a RFI il canone annuo di cui al seguente Art. 10, per una durata pari a quella d'esistenza delle opere oggetto della presente Convenzione.

#### **Articolo 7**

Ultimati i lavori che formano oggetto della presente Convenzione dovrà essere effettuata una visita sopralluogo in contraddittorio fra Concessionario e RFI per constatare la regolare esecuzione dei lavori da farsi risultare da apposito verbale.

Tale verbalizzazione formalizzerà l'apertura al traffico del P.L. spostato.

#### **Articolo 8**

Spetta al Concessionario il compito di ottenere, prima dell'inizio dei

lavori, tutti i nulla osta a qualunque titolo occorrenti, da parte degli Organi o Enti preposti alla tutela del territorio, dei beni ambientali, architettonici, artistici, archeologici, militari e simili o aventi competenza in materia urbanistica.

I provvedimenti concernenti le modifiche o gli spostamenti di linee telefoniche, telegrafoniche od elettriche interrate od aeree, di condutture, tubazioni, di sistemazione irrigua, canalizzazioni e simili, ovunque ricadenti ed interessanti i lavori, saranno concordati direttamente dal Concessionario con gli Enti proprietari senza l'intervento di RFI (salvo che, in conseguenza di dette modifiche o spostamenti vengano interessate aree od impianti ferroviari).

#### **Articolo 9**

Tutte le opere riguardanti il P.L. oggetto della presente Convenzione, situate entro i confini della proprietà ferroviaria, ancorché eseguite a spese del Concessionario, resteranno di assoluta proprietà ferroviaria ed il Concessionario stesso ha solo il diritto di utilizzare il P.L. spostato per l'uso a cui esso è destinato.

#### **Articolo 10**

A compenso dell'occupazione del suolo ferroviario nonché dei maggiori oneri di carattere continuativo derivanti a RFI (Art. 231, all. F Legge 2248 del 20.03.1865 ed Art. 7 del DPR n° 753 del 11.07.1980) dall'opera della presente Convenzione, il Concessionario corrisponderà, a seguito di fatturazione contabile da parte di Ferservizi SpA, società del gruppo Ferrovie dello Stato SpA, che agisce in nome e per conto di RFI nella gestione dei canoni, al primo gennaio di ogni anno, a partire dal 01.01.2012, un canone annuo anticipato di Euro

1.600,00 (millesecento/00) + IVA, mediante versamento su conto corrente postale codice IBAN IT20 K076 0103 2000 001 6527 046 intestato a Rete Ferroviaria Italiana SpA. Il canone è riferito alle Tabelle 2011-2013, rivalutato come di seguito specificato, e ciò per tutta la durata della presente Convenzione che si intende illimitata.

In caso di ritardato pagamento della somma di cui sopra il tasso degli interessi di mora sarà quello corrispondente al saggio di interesse applicato dalla Banca Centrale Europea di cui al DLgs 231/2002, aumentato di sette punti.

Tali interessi decorreranno trascorso il 60° giorno dalla trasmissione del relativo documento contabile e saranno dovuti solo nel caso che gli stessi superino Euro 5,00 (cinque/00).

Il canone verrà rivalutato triennialmente, a decorrere dal primo gennaio 2014 secondo le tabelle 2014-2016 in funzione della variante subita dall'indice nazionale ISTAT dei prezzi di consumo per famiglie di operai ed impiegati del mese di ottobre precedente il triennio scaduto. Contemporaneamente alla rivalutazione del canone e con il medesimo criterio verrà adeguato l'importo della cauzione di cui al successivo Art. 15.

Ogni eventuale variazione del canone annuo e della cauzione, da valere per il periodo successivo, non comporterà la stipulazione di alcun atto formale per la sua applicazione, bastando semplicemente la clausola contenuta nel presente Articolo.

#### **Articolo 11**

Le manutenzioni ordinaria e straordinaria delle opere eseguite dal Concessionario, riportate al precedente Art. 2, faranno carico allo

stesso.

Qualora RFI rilevasse inadempienze del Concessionario agli obblighi di manutenzione sopra descritti tali da compromettere la stabilità dell'opera o la sicurezza o la regolarità dell'esercizio ferroviario, ne darà comunicazione al Concessionario stesso, il quale si obbliga fin da ora a provvedere subito e comunque non oltre il termine che sarà indicato, ad eliminare le deficienze riscontrate. Qualora il Concessionario non provvedesse a quanto sopra, ovvero si trattasse di lavori giudicati da RFI indilazionabili per la sicurezza dell'esercizio ferroviario, RFI stessa eseguirà, dandone preventiva comunicazione al Concessionario, i lavori occorrenti a tutte spese del Concessionario medesimo che, mentre sin d'ora ne autorizza l'esecuzione, si obbliga a rimborsare in tale evenienza, con l'aumento del 10% per spese generali e della quota per I.V.A., tutte le spese che saranno sostenute da RFI senza eccezioni ne riserve e sollevando, peraltro, RFI medesima da ogni responsabilità per l'eventuale sospensione del traffico che si rendesse necessaria per l'esecuzione dei cointesi lavori.

Per contro, qualunque lavoro di manutenzione o di rifacimento, da eseguire a cura del Concessionario che direttamente o indirettamente possa interessare l'esercizio ferroviario, dovrà essere preventivamente comunicato a RFI, che fisserà il periodo di esecuzione dell'intervento e potrà far sorvegliare i lavori da proprio personale, alle cui prescrizioni il Concessionario dovrà attenersi. In tal caso le spese di sorveglianza, maggiorate della quota del 10% per spese generali e di quanto dovuto per I.V.A., saranno a carico del Concessionario e da esso anticipate, salvo conguaglio finale. Analogamente si procederà per le spese di

rallentamento treni e per quelle relative alla concessione di interruzioni alla circolazione dei treni, qualora, a giudizio di RFI tali provvedimenti fossero ritenuti necessari.

#### **Articolo 12**

Nell'esecuzione dei lavori e delle relative opere accessorie e di rifinitura, nonché nei successivi interventi di manutenzione, il Concessionario dovrà adottare tutti i provvedimenti più opportuni affinché non siano arrecati danni alla sede, agli impianti ed alle cose di RFI. Qualora si verificassero danni, il Concessionario si obbliga a rimborsarli e ne assume la completa responsabilità in sede civile e penale.

Il personale del Concessionario e quello incaricato, per suo conto, dell'esecuzione dei lavori in questione, sono tenuti ad osservare, entro la sede ferroviaria, tutte le possibili cautele, attenendosi agli ordini del personale ferroviario.

Il Concessionario si impegna a tenere RFI sollevata ed indenne da ogni reclamo azione o molestia che pervenisse da terzi in dipendenza dell'autorizzazione oggetto del presente Atto e a non avanzare richieste di risarcimento per danni di qualunque natura che potessero derivare alle opere di cui agli Art.li 3 e 4 o alle persone che le utilizzano a causa dell'esercizio ferroviario. A tal proposito il Concessionario rinuncia fin da ora a qualunque reclamo o pretesa d'indennizzo, salvo il caso in cui il danno sia conseguenza di un incidente ferroviario.

#### **Articolo 13**

Il consenso oggetto della presente Convenzione non potrà, per qualsiasi titolo o causa, cedersi ad altri, in tutto o in parte, senza il

preventivo assenso scritto di RFI.

Il mantenimento del consenso stesso dovrà comunque essere regolamentato da un nuovo atto tra RFI ed il subentrante, le cui clausole si adegueranno a quelle ferroviarie vigenti all'epoca per interferenze della medesima tipologia.

#### **Articolo 14**

RFI avrà la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di variare il sistema di chiusura del P.L. spostato al km 15+656 senza che per tale motivo possano essere mosse eccezioni o proteste da parte del Concessionario.

#### **Articolo 15**

A garanzia degli obblighi assunti con la presente Convenzione, relativamente al canone di cui al precedente Art. 10, il Concessionario ha costituito a favore di RFI una cauzione di Euro 5.000,00 (cinquemila/00) mediante versamento effettuato sul c.c. Postale n° 16527046 ABI 07601 CAB 03200 Cod. Cin K intestato a "Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., Piazza della Croce Rossa 1, Roma - "Contratti, attraversamenti e parallelismi ferroviari"- dell'anno 2010.

Detto importo sarà aggiornato contestualmente a quello del canone di cui al precedente Art. 10 e con le medesime modalità.

RFI acconsentirà allo svincolo di detta cauzione solo dopo la cessazione del presente Atto e sempreché non vi siano contestazioni al riguardo, se del caso RFI potrà richiedere al Concessionario, a sue sole spese, il ripristino della proprietà ferroviaria.

Qualora si verificassero inadempienze agli obblighi assunti dal Concessionario con il presente Atto, sarà facoltà di RFI di procedere

all'incameramento del menzionato deposito cauzionale e degli interessi maturati ma non riscossi alla data del relativo procedimento, senza bisogno di diffida o di procedimento giudiziario salvo il diritto di ogni altra azione per il recupero di quanto altro fosse dovuto dal Concessionario stesso, a qualsiasi titolo, in dipendenza della presente Convenzione e delle inadempienze riscontrate,

#### **Articolo 16**

Le parti accettano che eventuali vertenze giudiziarie derivanti dagli accordi del presente Atto, vengano deferite alla cognizione del Tribunale Civile e Penale di Milano.

Il Concessionario dichiara di eleggere il proprio domicilio fiscale in Osnago, Via ..... n° ..., codice fiscale n° ....., partita IVA n° .....

RFI dichiara di eleggere il proprio domicilio fiscale in Roma - Piazza della Croce Rossa n°1 - partita IVA n° 01008081000.

#### **Articolo 17**

Tutte le spese di scritturazione, bollatura, affrancatura, corrispondenza, riproduzione tipi ed ogni eventuale altra inerente e conseguente al presente Atto sono a carico del Concessionario.

La presente Convenzione sarà registrata in caso d'uso.

#### **Articolo 18**

La presente Convenzione è valida ed impegnativa sin da ora per entrambe le parti, essendo stata approvata dal comune di Osnago con deliberazione ..... n° ..... in data ..... e da RFI dal Sig. Direttore Territoriale Produzione di Milano della Divisione Produzione.



Bozza bers 15.10.10

Fatto in tre originali di cui due per RFI ed uno per il Concessionario.

Milano, li .....

\*\*\*\*\*

Per il Comune di Osnago

Per Rete Ferroviaria Italiana Spa



# COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039 952991 - Fax 039 9529926  
Codice Fiscale 00556800134

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON R.F.I. SPA PER LO SPOSTAMENTO E L'ALLARGAMENTO DEL PASSAGGIO A LIVELLO KM 15+685 DELLA LINEA PONTE SAN PIETRO - SEREGNO**

**PARERI DI CUI ALL'ART. 49, COMMA 1 DEL T.U.E.L. - D. LGS N. 267/2000**

### PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

VISTO: FAVOREVOLE

Osnago, il 26.10.2010



IL RESPONSABILE DEL SETTORE



# COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926  
Codice Fiscale 00556800134

Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE  
Dott. Paolo Strina



IL SEGRETARIO GENERALE  
Renda Dott.ssa Rosa

582 - - -

## REFERTO DI PUBBLICAZIONE No.

Pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal : 11 NOV 2010

IL SEGRETARIO GENERALE  
Renda Dott.ssa Rosa

**ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in data

Osnago,

IL SEGRETARIO GENERALE  
Renda Dott.ssa Rosa